

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARATORE, ANGELINI Armando, FRANZA, GAVA, LUSSU, MAGLIANO, MOLE', RICCIO, SCHIAVONE e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1961

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione fissa agli articoli 90 e 96 le responsabilità penali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Il procedimento di accusa a norma dei detti articoli è promosso dal Parlamento in seduta comune e il giudizio di accusa è devoluto alla Corte costituzionale come dispongono gli articoli 134 e 135.

Occorre elaborare le norme di attuazione di queste disposizioni di carattere generale della Costituzione, il che attirò l'attenzione della Presidenza del Senato, così che nella riunione della Giunta del regolamento del Senato del 26 gennaio 1960, poté essere sottoposto un testo delle norme sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri, diligentemente curato dalla Segreteria generale del Senato, testo che ebbe l'approvazione di massima della Giunta, per essere trasmesso alla Giunta del Regolamento della Camera tramite l'apposito Comitato di coordinamento presieduto dal senatore Paratore, onde avere quindi l'approvazione definitiva.

Il testo accennato comprendeva le norme di carattere regolamentare dirette a disciplinare all'interno l'attività del Parlamento e dei suoi organi per l'oggetto anzidetto,

mentre veniva formulata una serie di principi da osservare circa i rapporti esterni che avrebbero dovuto separatamente formare oggetto di norme di carattere legislativo.

La Giunta del regolamento della Camera, prendendo in esame il testo approvato dalla Giunta del Senato, stabilì di dare una completa regolamentazione della materia e, tramite apposito Comitato, predispose un nuovo testo, che accogliendo di massima il sistema e le soluzioni del Senato, aggiungeva norme di dettaglio particolareggiate, il tutto sottoposto al Comitato di coordinamento per conciliare le eventuali divergenze.

In esito a tale elaborazione le due Giunte hanno approvato all'unanimità un complesso di norme distinte in due corpi separati, le une a carattere regolamentare, le altre a carattere legislativo, secondo la ragione di distinzione accennata dianzi.

Queste ultime in identico testo formano oggetto di una proposta di legge innanzi alla Camera dei deputati a firma dei membri della Giunta del Regolamento della Camera, e di un disegno di legge di iniziativa parlamentare innanzi al Senato a firma dei membri della Giunta del regolamento del Senato, escluse le firme dei due Presidenti.

Per queste norme sarà osservata la normale procedura legislativa, secondo le priorità tra le due Camere che di intesa le Presidenze delle Assemblee crederanno di stabilire.

Il disegno di legge anzidetto volendo disciplinare tutta la materia sotto il riflesso della incidenza delle norme stesse anche su persone ed enti estranei al Parlamento, assorbe il capo IV del titolo III della legge 11 marzo 1958, n. 87, che rimane perciò abrogato.

Il procedimento di accusa innanzi al Parlamento e il giudizio innanzi alla Corte costituzionale hanno, secondo il disegno di legge, le caratteristiche che qui di seguito sono segnalate.

Al procedimento di accusa non è di ostacolo alcuna necessità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, poichè non ne ricorrerebbero i motivi di tutela e garanzia della funzione del Parlamento (articolo 1).

Il procedimento di accusa suppone una denuncia, un rapporto o un referto, ed è stabilito che la prima, sia per presentazione diretta, sia per trasmissione, debba pervenire al Presidente della Camera dei deputati, al quale devono essere presentati il referto o il rapporto, tutto ciò perchè spetti poi al Presidente della Camera dei deputati aprire la inchiesta con l'assegnazione della denuncia, del rapporto o del referto alla Commissione inquirente (articolo 2).

Nell'ambito dell'esercizio dei poteri inquirenti della Commissione è notevole la deroga, per quanto riguarda i testimoni, alle disposizioni degli articoli 352 e 342 del Codice di procedura penale, così che essi non potrebbero trincerarsi dietro il segreto di ufficio, nè rifiutare le consegne di atti o documenti per lo stesso motivo (articolo 4).

È altresì assicurata la efficienza del potere di inchiesta della Commissione, attribuendo ad essa i poteri del pubblico Ministero secondo il Codice di procedura penale, compresi quelli coercitivi e cautelari, disponendo inoltre essa direttamente delle polizia giudiziaria e della forza pubblica: non solo, ma è prevista una sanzione penale contro chi si rifiuti indebitamente di eseguire un ordine della Commissione, e ri-

spettivamente per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte costituzionale non si può procedere senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte (articoli 3, 8, 9).

Segue nel disegno di legge una serie di disposizioni dirette a risolvere gli eventuali conflitti di competenza nei rapporti tra la Autorità giudiziaria ordinaria o militare e la Commissione inquirente, o il Parlamento in seduta comune, o la Corte costituzionale, secondo i casi che possono presentarsi (articoli da 10 a 15).

La ipotesi più semplice è che l'Autorità giudiziaria ordinaria o militare declini la competenza ravvisando trattarsi di fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione; in tal caso gli atti saranno trasmessi al Presidente della Camera dei deputati (articolo 10).

Contrapposta a questa è l'ipotesi che la Autorità giudiziaria ordinaria o militare intenda affermare la propria competenza per la cognizione degli stessi fatti per i quali venga a sua conoscenza essere pendente il procedimento di accusa innanzi alla Commissione inquirente o innanzi al Parlamento in seduta comune. In tal caso devono gli atti dall'Autorità giudiziaria ordinaria o militare essere trasmessi alla Corte costituzionale, la quale in Camera di consiglio si pronunzia sulla competenza (articolo 11). È da avvertire che la Corte ne giudica non come organo di risoluzione di conflitti, ma nell'ambito del potere di ogni giudice di conoscere della propria competenza, sia pure a essere questo un giudizio anticipato rispetto al giudizio vero e proprio di accusa di cui fosse poi investita (articolo 11).

Reciprocamente può la Commissione inquirente venire a conoscenza della pendenza innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria o militare di un procedimento per fatti che integrino le ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione. Ove ciò avvenga, l'Autorità giudiziaria ordinaria o militare richiesta dal Presidente della Camera dei deputati della trasmissione degli atti, o vi adempie riconoscendo la propria incompetenza, ovvero si ritiene competente; in questo secondo caso gli atti sono trasmessi dall'Autorità giudiziaria alla Corte costituzionale per la pro-

munzia sulla competenza secondo la norma precedentemente illustrata (articolo 13).

È contemplata ancora la ipotesi che la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune dichiarino la propria incompetenza, nel qual caso gli atti sono trasmessi all'Autorità giudiziaria, ma ove questa a sua volta si ritenga incompetente gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la pronunzia sulla competenza, ai sensi della stessa norma su richiamata (articolo 14).

Infine, se nel corso del giudizio di accusa la Corte costituzionale ritiene la propria incompetenza ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria (articolo 14).

Dalla complessità di tutte queste disposizioni si può giudicare la difficoltà della materia che il Comitato di coordinamento è riuscito a superare. In sintesi si può osservare che in tema di conflitti di competenza è prevalso un sistema misto, inteso cioè a dare la prevalenza alle decisioni del Parlamento, ma con possibilità per il giudice ordinario di resistere sollevando il conflitto con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la quale peraltro come si è già notato non fa che emettere un giudizio sulla propria competenza.

La materia della competenza si esaurisce con la disciplina di quella per connessione, per il caso di reati connessi, potendo la Commissione inquirente o il Parlamento disporre in tal caso la riunione dei procedimenti se lo ritenga necessario, salvo facoltà di ordinare successivamente la separazione, se questa sia ritenuta conveniente (articolo 16).

Le ulteriori disposizioni hanno carattere più strettamente procedurale.

Viene determinato il contenuto dell'atto di accusa, la trasmissione di esso al Presi-

dente della Corte costituzionale, e la notifica all'accusato (articolo 17). È disciplinata la costituzione in collegio dei commissari eletti per sostenere l'accusa quando sono più di due, con l'obbligo di nominare quello o quelli tra essi che debbono prendere la parola nel dibattimento (articolo 18). È fatto obbligo di procedere in pubblica udienza al sorteggio e al giuramento dei giudici aggregati (articolo 21). Uno dei giudici è dal Presidente nominato per l'interrogatorio e per gli atti istruttori ritenuti necessari; ma se è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e agli atti istruttori provvede il Presidente della Corte (articolo 22). Il decreto che fissa la data del dibattimento è notificato all'accusato e al suo difensore (articolo 24). È ammessa la astensione e la ricusazione dei giudici (articolo 25). Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive (articolo 26). Norme particolareggiate infine sono dettate per la deliberazione e per la pubblicazione della sentenza (articolo 28).

Le ultime disposizioni contemplano, fra l'altro, la revisione della sentenza, l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della riabilitazione (articoli 29, 32 e 33).

Con disposizione finale (articolo 34) si richiamano, in quanto applicabili, le norme dei Codici penale e di procedura penale.

Il disegno di legge, che come si è premesso trova il suo complemento nelle separate norme regolamentari, presenta una strutturazione completa e armonica di disposizioni rispondenti al fine della tutela dei supremi interessi dello Stato, temperata con i diritti della difesa, avendo di mira la salvezza della vita democratica della Nazione nella stretta osservanza dei dettami della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa)

Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale non è necessaria l'autorizzazione, ancorchè essa sia richiesta per l'esercizio dell'azione penale.

Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.

Art. 2.

(Rapporto, referto e denuncia)

Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che alle autorità previste dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene.

Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

Art. 3.

(Poteri della Commissione inquirente)

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria.

Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge.

Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

Art. 4.

(Esame dei testimoni - Doveri di esibizione)

Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale.

Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso.

I pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l'esibizione prevista dall'articolo 342 del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio.

Art. 5.

(Atti della Commissione)

I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal Presidente e da un Segretario.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa.

Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.

Art. 6.

(Commissari delegati)

La Commissione può delegare a uno o più commissari il compimento di determinati atti istruttori.

In caso di necessità e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma

del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

(Segretezza degli atti della Commissione)

I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 8.

(Rifiuto di obbedienza alla Commissione)

Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.

Art. 9.

(Autorizzazione a procedere)

Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte.

La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.

Art. 10.

(Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare)

Se il pubblico ministero, nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 11.

(Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte costituzionale)

Se l'autorità giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune è in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perchè questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati.

La Corte costituzionale decide con sentenza in camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente.

Qualora il procedimento sia già innanzi alla Corte costituzionale, l'autorità giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.

Art. 12.

(Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione)

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione

penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati, il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.

Art. 13.

(Pendenza di un procedimento innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o militare)

Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, e ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli, ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Art. 14.

(Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte costituzionale)

Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Se la Corte costituzionale, nel corso del giudizio d'accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Art. 15.

(Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa)

La definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'articolo precedente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare.

Art. 16.

(Procedimento d'accusa per reati connessi)

Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti.

Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente.

Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 17.

(Deliberazione di messa in stato d'accusa)

La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

Art. 18.

*(Costituzione del Collegio d'accusa.
Commissari delegati)*

Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il Presidente.

Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto di accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.

Art. 19.

*(Sostituzione dei commissari d'accusa.
Sospensione del giudizio)*

Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.

Art. 20.

*(Cessazione dell'incarico
dei commissari d'accusa)*

I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.

Art. 21.

*(Sorteggio e giuramento
dei giudici aggregati)*

La Corte costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede in pubblica udienza e con la partecipazione dei Commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

Art. 22.

(Nomina del giudice relatore e del difensore)

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e agli altri eventuali atti istruttori provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Art. 23.

(Poteri della Corte)

La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni.

Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 3 e può revocare o modificare l'ordine di custodia già emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell'articolo 3.

Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Art. 24.

(Fissazione della data del dibattimento)

Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 25.

(Astensione e ricusazione dei giudici)

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza moti-

vata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.

Art. 26.

(Composizione del collegio giudicante)

Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

Art. 27.

(Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi)

La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 45 del codice di procedura penale, può conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto d'accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio

innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.

Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.

Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 28.

(Deliberazione e pubblicazione della sentenza)

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sulla applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 29.

(Irrevocabilità e revisione della sentenza)

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall'articolo 556 del codice di procedura penale, è esercitato dalla Commissione inquirente.

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.

Art. 30.

(Azione civile)

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Art. 31.

(Poteri nell'esecuzione penale)

I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.

Art. 32.

(Amnistia ed indulto - Riabilitazione)

La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.

Art. 33.

(Composizione del collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione)

La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.

Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.

Art. 34.

(Applicabilità dei codici penale e di procedura penale)

Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale.

Art. 35.

(Abrogazione di norme precedenti)

È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.